



# APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE: PER IL 2021 ASSUNZIONI AGEVOLATE AL 100%

*Con l'articolo 15 bis del DL n. 137 del 28.10.2020, convertito in legge n. 176 del 18.12.2020 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia di contratti di apprendistato, potenziando i benefici spettanti per le assunzioni operate nel corso dell'anno 2021. Nel dettaglio, secondo quanto previsto dai commi 12 e 13 del citato articolo 15 bis, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021 viene riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti, uno sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fermo restando d'aliquota del 10% applicabile per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivo al terzo. Ricordiamo che a decorrere dal 01.01.2013 i datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell'apprendistato, pari al 11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (mentre la quota a carico dell'apprendista è pari al 5,84%). Al termine del periodo di apprendistato l'agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i 12 mesi successivi. Da ultimo, la Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27.12.2019) aveva potenziato il beneficio spettante per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, prevedendo l'applicazione di un beneficio simile a quello introdotto per il 2021 ad opera del DL n. 137/2020. Di seguito illustriamo i benefici spettanti sulle assunzioni tramite contratto di apprendistato introdotte con l'articolo 15 bis del DL n. 137/2020.*

Con l'articolo 15 bis, commi 12 e 13 del DL n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020 il legislatore ha introdotto un **nuovo beneficio a favore dei datori di lavoro che assumono, nell'anno 2021, lavoratori dipendenti tramite contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.**

Sulla falsariga di quanto previsto per l'anno precedente dalla legge n. 160/2019, il legislatore ha previsto lo **sgravio contributivo del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per i primi tre anni, fermo restando l'aliquota del 10% applicabile per gli anni successivi** (a cui si aggiungono i contributi a copertura dell'indennità NASPI).



## Info Studio Fiscale

Circolare n. 4, del 11 febbraio 2021

**Per effetto di tali disposizioni, quindi, anche per l'anno 2021 potrà essere applicato lo sgravio triennale del 100% sulle assunzioni operate tramite contratto di apprendistato di primo livello.**

### Normativa di riferimento

La disciplina dell'apprendistato, come oramai noto, è stata interamente **ristesa dal D.Lgs. n. 81/2015**. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, l'apprendistato è un **contratto di lavoro a tempo indeterminato** finalizzato alla **formazione e alla occupazione dei giovani**. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

Viene riconosciuta, inoltre, la **possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con lavoratori titolari di indennità di mobilità o di disoccupazione senza limitazioni di età**.

Il Ministero del Lavoro con **interpello n. 19/2016** ha precisato che **possono essere attivati rapporti di apprendistato solo nei confronti di lavoratori titolari di trattamento di disoccupazione o mobilità**. **Non si devono ritenere inclusi** quei lavoratori che **beneficiano di un assegno per la disoccupazione**, o che sono **parte di un contratto di ricollocazione**. Pertanto, mentre un lavoratore titolare della prestazione NASPI può accedere all'istituto dell'apprendistato, **un titolare dell'assegno di disoccupazione ASDI** (concesso in particolari circostanze

### Imponibile contributivo

Nei rapporti di apprendistato, **la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata al limite minimo di retribuzione giornaliera** previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983 (art. 7, comma 5, del D.L. n. 463/1983). Conseguentemente, il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla **misura della retribuzione effettivamente corrisposta**, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi.

**Per le ore di formazione** svolte presso istituzioni formative, quindi all'esterno della sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (art. 43, comma 7 e art. 45, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015), **non sussistono obblighi contributivi**. Per i periodi di formazione svolti all'interno dell'azienda, invece, la misura della retribuzione spettante all'apprendista **non può essere inferiore al 10% di quella spettante in relazione ai periodi di ordinaria attività lavorativa**.

Sia in relazione all'attività formativa esterna sia a quella svolta nell'ambito della sede aziendale, **i contratti collettivi possono prevedere condizioni retributive di miglior favore, a fronte delle quali vanno adeguati anche gli obblighi contributivi**.



### **Incentivi apprendistato di primo livello**

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 bis DL n. 137 del 28.10.2020, **le agevolazioni contributive previste per l'anno 2021 sono le seguenti:**

- 1. sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per il primo triennio di apprendistato** per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un **numero di addetti pari o inferiori a 9;**
- 2. applicazione dell'aliquota del 10% suo periodo residuo di apprendistato.**

Ricordiamo che il parametro contributivo di riferimento per l'applicazione dello sgravio si riferisce a quanto previsto dall'articolo 1, comma 773 della legge n. 296/2006, ai sensi del quale, "[...] la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali [...]. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo [...]"

***Segnaliamo che anche per l'anno 2020 l'articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019, aveva previsto il medesimo beneficio sulle assunzioni operate nel 2020, ovvero lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per il primo triennio di durata del rapporto. Nel dettaglio, tale provvedimento ha stabilito che al fine di incentivare l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, viene riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.***

### **Casi particolari apprendistato professionalizzante**

Con messaggio n. 2243/2017 l'INPS ha fornito le indicazioni volte a favorire l'adozione dei necessari profili di omogeneità nell'applicazione del regime contributivo proprio dell'istituto dell'assunzione in apprendistato professionalizzante, **senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione.** In base alla già menzionata disposizione, **è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione.**



Largo Promessi sposi n.2 Milano 20142  
tel 02-84800857 fax 02-36553583  
web : [www.studiodesimoneonline.it](http://www.studiodesimoneonline.it)

## Info Studio Fiscale

*Circolare n. 4, del 11 febbraio 2021*

Sul piano generale, l'INPS precisa che il regime contributivo applicabile alle due fattispecie è il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge. Si ritiene che tali chiarimenti siano tuttora applicabili anche alla luce delle modifiche intervenute nell'assetto dei benefici concessi.

Fermo restando l'applicazione delle riduzioni di aliquote previste a favore dei contratti di apprendistato, si ritiene che **il beneficio concesso per favorire l'occupazione stabile giovanile di cui al DL n. 137/2020, che prevede lo sgravio del 100% dei contributi, non possa trovare applicazione con riferimento a tali fattispecie.**

*Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l'argomento.*

Vi ricordiamo che sul nostro sito web [www.studiodesimoneonline.it](http://www.studiodesimoneonline.it) nella sezione news/circolari potete trovare le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate.

**Studio De Simone, Milano.**